



Ministero dell' Ambiente e della Sicurezza Energetica

Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale – VIA e VAS

Parere n. 474 del 23 giugno 2023

Progetto:	<p style="text-align: center;">Parere tecnico</p> <p style="text-align: center;">Proroga dell'esclusione da VIA per un progetto di un parco eolico, denominato "San Vito", e delle opere di connessione alla RTN, di potenza complessiva pari a 50,4 MW, da realizzarsi nel Comune di San Vito sullo Ionio (CZ).</p> <p style="text-align: center;">ID_VIP: 8519</p>
Proponente:	<p style="text-align: center;">Parco Eolico di S.Vito S.r.l.</p>

La Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale – VIA e VAS

RICHIAMATA la normativa che regola il funzionamento della Commissione Tecnica di Verifica dell'impatto ambientale VIA –VAS, e in particolare:

- il Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n.152 recante “*Norme in materia ambientale*” e s.m.i. ed in particolare l’art. 8 (*Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS*) e ss.mm. ii. ;
- i Decreti del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 241 del 20 agosto 2019 di nomina dei Componenti della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale VIA e VAS e n. 7 del 10 gennaio 2020 di nomina del Presidente della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale – VIA e VAS, dei Coordinatori delle Sottocommissioni VIA e VAS e dei Commissari componenti delle Sottocommissioni medesime, come modificati con Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 238 del 24 novembre 2020 e con Decreto del Ministro per la Transizione Ecologica n. 11 del 13/01/2022;

RICHIAMATE le norme che regolano il procedimento di VIA e in particolare:

- la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio n. 2014/52/UE del 16 aprile 2014 che modifica la direttiva 2011/92/UE del 13/11/2011 concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati;
- il d.lgs. del 3 aprile 2006, n.152 recante “*Norme in materia ambientale*” e s.m.i.
- l’ art. 5, recante ‘*definizioni*’, e in particolare il comma 1, secondo cui “*si intende per*”:

lett. b) *valutazione d’impatto ambientale, di seguito VIA: il processo che comprende, secondo le disposizioni di cui al Titolo III della parte seconda del presente decreto, l’elaborazione e la presentazione dello studio d’impatto ambientale da parte del proponente, lo svolgimento delle consultazioni, la valutazione dello studio d’impatto ambientale, delle eventuali informazioni supplementari fornite dal proponente e degli esiti delle consultazioni, l’adozione del provvedimento di VIA in merito agli impatti ambientali del progetto, l’integrazione del provvedimento di VIA nel provvedimento di approvazione o autorizzazione del progetto;*

lett. c) “*Impatti ambientali: effetti significativi, diretti e indiretti, di un programma o di un progetto, sui seguenti fattori: Popolazione e salute umana; biodiversità, con particolare attenzione alle specie e agli habitat protetti in virtù della direttiva 92/43/CEE e della direttiva 2009/147/CE; territorio, suolo, acqua, aria e clima; beni materiali, patrimonio culturale, paesaggio, interazione tra i fattori sopra elencati. Negli impatti ambientali rientrano gli effetti derivanti dalla vulnerabilità del progetto a rischio di gravi incidenti o calamità pertinenti il progetto medesimo*”;

l’art.25 recante ‘*Valutazione degli impatti ambientali e provvedimento di VIA*’ ed in particolare il comma 1, secondo cui “*L’autorità competente valuta la documentazione acquisita tenendo debitamente conto dello studio di impatto ambientale, delle eventuali informazioni supplementari fornite dal proponente, nonché dai risultati delle consultazioni svolte, delle informazioni raccolte e delle osservazioni e dei pareri ricevuti a norma degli articoli 24 e 32. Qualora tali pareri non siano resi nei termini ivi previsti ovvero esprimano valutazioni negative o elementi di dissenso sul progetto, l’autorità competente procede comunque alla valutazione a norma del presente articolo*”;

- gli Allegati di cui alla parte seconda del d.lgs. n. 152/2006, come sostituiti, modificati e aggiunti dall’art. 22 del d.lgs. n.104 del 2017 e s.m.i. in particolare:
- Allegato VII, recante “*Contenuti dello Studio di Impatto Ambientale di cui all’articolo 22*”
- il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 30 marzo 2015 n. 52 recante “*Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall’articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116*”;
- il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 24 dicembre 2015, n. 308 recante “*Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza statale*”;

- il Decreto del Presidente della Repubblica n.120 del 13 giugno 2017 recante “Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164”;
- le Linee Guida “*Environmental Impact Assessment of Projects Guidance on Screening*” (Directive 2011/92/EU as amended by 2014/52/EU);
- le Linee Guida della Commissione Europea “*Assessment of plans and projects significantly affecting Natura 2000 sites - Methodological guidance on the provisions of Article 6(3) and (4) of the Habitats Directive 92/43/EEC*”;
- Le Linee Guida Nazionali recanti le “*Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale*” approvate dal Consiglio SNPA, 28/2020;
- le Linee Guida nazionali per la Valutazione di Incidenza 2019;
- le Linee guida ISPRA per la valutazione integrata di impatto ambientale e sanitario (VIAS) nelle procedure di autorizzazione ambientale (VAS, VIA, AIA) n.133/2016;
- Il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 10/09/2010 - Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili;
- Il Decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE” e s.m.i.
- Il Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 “Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili” e s.m.i.

PREMESSO che:

- con nota del 27/05/2022 acquisita con prot. n. MiTE/67078 del 30/05/2020, perfezionata in ultimo con nota del 28/11/2022 acquisita in pari data al prot. MiTE/149277, la Società Parco Eolico di S.Vito S.r.l. (di seguito la società), ha presentato un'istanza di proroga dell'esclusione da VIA determinata con decreto della Regione Calabria n. 9226 dell'01/09/2015 relativamente al progetto descritto in oggetto di un parco eolico, denominato “*San Vito*”, e delle opere di connessione alla RTN, di potenza complessiva pari a 50,4 MW, da realizzarsi nel Comune di San Vito sullo Ionio (CZ);
- la società è titolare di un progetto volto alla realizzazione di un parco eolico, denominato “*San Vito*”, di potenza complessiva pari a 50,4 MW nel Comune di San Vito sullo Ionio (CZ), escluso da VIA con decreti n. 14388 del 7/11/2006, n. 6983 del 05/05/2010 e n. 16382 del 22/11/2010 prorogati sino all'01/09/2020 con decreto n. 9226 dell'01/09/2015;
- l'impianto è stato autorizzato con decreti n. 13446 del 09/07/2009, n. 15497 del 10/11/2010 e n. 18518 del 20/12/2010 e in data 26/02/2018 il medesimo impianto è stato oggetto di una richiesta di valutazione preliminare ex art. 6 comma 9 del D.Lgs. n. 152/2006 di una variante non sostanziale, esitata con nota prot. n. 141539 del 20/04/2018 recante trasmissione del parere reso dalla Struttura tecnica di valutazione VAS-VIA-AIA-VI della Regione Calabria, nel senso dell'esclusione della necessità di alcuna sottoposizione della medesima variante a “*ulteriore procedura*”;
- in data 29/07/2020 la società ha presentato un'ulteriore istanza di proroga dell'esclusione del progetto da VIA e nelle more della pronuncia sulla suddetta istanza, la conferenza di servizi ai fini dell'Autorizzazione Unica sulla variante non sostanziale si è conclusa, nella seduta del 14/03/2022, con la sua approvazione e la previsione di un termine per la conclusione dei lavori pari a 36 mesi, prorogabili di ulteriori 12 mesi, “*a decorrere dalla data di pubblicazione sul B.U.R.C. del rilascio dell'a.u.r. e coerentemente con la proroga stabilita dal Dipartimento competente tutela dell'ambiente*”;
- successivamente con nota prot. n. 132225 del 17/03/2022, il Dipartimento territorio e tutela dell'ambiente e del territorio della Regione Calabria ha comunicato alla società che la competenza per la disamina della proroga, ai sensi dell'all. II della parte II del D.Lgs.152/2006, come modificato e integrato dal D.Lgs. 16/06/2017, n. 104, si sarebbe configurata come statale;
- con la sopra citata nota del 27/05/2022, acquisita al prot MiTE/67078 del 30/05/2022, la società ha trasferito, pertanto, a questo Ministero la disamina dell'istanza di proroga dell'esclusione da VIA già presentata ai competenti uffici della Regione Calabria in data 29/07/2020;

- la Direzione Generale Valutazioni Ambientali - Divisione V – Procedure di Valutazione Via e Vas (di seguito la Divisione), con nota prot. MiTE/150521 del 30/11/2022, acquisita dalla Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale - VIA e VAS (d’ora innanzi Commissione) con prot. CTVA/9434 del 30/11/2022, ha trasmesso la richiesta di proroga da parte della società;
- la documentazione progettuale presentata dalla società trasmessa alla scrivente con la citata nota prot. MiTE/150521 del 30/11/2022 è stata pubblicata sul portale istituzionale all’indirizzo: <https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/9307/13649> ;

RILEVATO preliminarmente che:

- Il parere richiesto alla Commissione si configura non già come proroga di valutazione di impatto ambientale ex art. 25 comma 5 D. lgs. 152/2006, posto che non si ricade in fattispecie di progetto sottoposto a VIA ma escluso da VIA, e dunque viene qualificato come mero parere tecnico, inteso a verificare l’invarianza delle condizioni ambientali e di riferimento del progetto relativo al Parco Eolico San Vito.
- Detto progetto è già stato escluso da VIA, oltre che autorizzato ai sensi dell’art. 12 del D.lgs. 387/03, ed è in corso di realizzazione: è già stato operato il taglio del bosco per la preparazione delle piazzole in cui è prevista la realizzazione degli aerogeneratori e tracciati i percorsi di accesso, ed è inoltre stata già vagliata positivamente sotto il profilo della variazione ambientale la riduzione degli aerogeneratori da 25 a 14, a produzione invariata. La relazione fornita e la documentazione di accompagnamento attestano il già avvenuto conseguimento dei pareri paesaggistici in senso positivo e l’avvenuto conseguimento dell’autorizzazione alla trasformazione del bosco.
- Tutti i procedimenti che hanno preceduto la fase odierna sono stati svolti da Regione Calabria, nell’ambito delle competenze dalla stessa rivestite ai sensi della disciplina allora vigente (anteriore sia al D.lgs. 4/2008 che al D.lgs. 104/2017), applicabile al progetto alla data della sua presentazione (28.2.2006) e avuta a riferimento anche nelle vicende procedurali successive (proroghe e variante in diminuzione); ciò sino all’ultima istanza di “proroga di validità del parere ambientale”, depositata in Regione in data 29.7.2020 ed oggetto di un contrasto relativo alla spettanza della relativa trattazione che, solo a seguito del deposito di un ricorso (TAR Calabria R.G. 178/2022, ordinanza 1779/2022) è stato risolto nel senso della competenza statale ad opera di un pronunciamento del MASE con nota 62274 del 19.5.2022.

DATO ATTO, quanto all’iter procedimentale progressivo che:

- In data 28.2.2006 il proponente chiedeva il rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione del progetto di un impianto eolico costituito da n.35 aerogeneratori, ciascuno della potenza nominale di 2,00 MW, per una potenza nominale complessiva pari a 75 MW, comprensiva della valutazione ambientale;
- con decreto dirigenziale n. 14388 del 7.11.2006 Regione Calabria disponeva il non assoggettamento a VIA del progetto, sebbene ridotto a 29 aerogeneratori;
- con il decreto dirigenziale n. 13446 del 9.06.2009 Regione Calabria rilasciava l’autorizzazione unica alla realizzazione ed esercizio del parco eolico, ulteriormente riducendo il progetto a 25 aerogeneratori di potenza nominale 2 MW altezza mozzo 80 m e diametro rotore 80 m;
- con decreti dirigenziali n. 6983 del 5.5.2010 e n. 16382 del 22.11.2010 Regione Calabria escludeva da VIA le varianti in corso d’opera relative all’adeguamento della stazione elettrica di consegna e al potenziamento della linea esistente 150 kV Soverato-Chiaravalle;
- con decreti dirigenziali n. 15497 del 10.11.2010 e n. 18518 del 20.12.2010 Regione Calabria autorizzava le varianti;
- i decreti di esclusione da VIA venivano prorogati fino al 1 settembre 2020 decreto n.9226 in data 1.9. 2015), mentre la validità dei decreti autorizzativi veniva prorogata fissando la scadenza del termine di fine lavori al 31 dicembre 2018;
- nelle more la società, che aveva avviato il cantiere e avviato i primi lavori, in conseguenza dell’evoluzione tecnologica intervenuta, elaborava una variante in corso d’opera che prevedeva la riduzione degli aerogeneratori da 25 a 14 e una modifica della geometria dell’aerogeneratore in aumento, di potenza nominale pari a 3.6 MW, diametro rotore 140 metri ed altezza mozzo di 107 metri, mantenendo la stessa posizione dell’impianto originario e la stessa produzione. L’istanza veniva sottoposta a valutazione preliminare ai sensi dell’art.6, comma 9, D.lgs. 152/2006, corredata da ampia documentazione, su cui Regione Calabria si pronunciava con nota 141539 del 20.4.2018 di esclusione da alcuna sottoposizione ad ulteriore procedura;
- il proponente riferisce che la conferenza di servizi convocata al fine del rilascio della variante all’autorizzazione unica si concludeva, nella seduta del 14.03.2022, con l’approvazione e la previsione di un termine per l’ultimazione dei lavori pari a 36 mesi, prorogabili di ulteriori 12 mesi, “a decorrere dalla data di

pubblicazione sul B.U.R.C. del rilascio dell'autorizzazione unica regionale e coerentemente con la proroga stabilita dal Dipartimento competente tutela dell'ambiente" al quale il proponente aveva chiesto tempestivamente, in data 29.07.2020, un'ulteriore proroga del provvedimento ambientale;

- da qui, innescato un confronto sulla competenza al rilascio di detto parere di perdurante invarianza del quadro ambientale di riferimento che sfociava in un contenzioso, a seguito del pronunciamento del MASE che rivendicava la propria competenza, Regione Calabria con nota prot. n. 132225 del 17.03.2022 declinava la propria competenza a pronunciarsi sull'istanza di proroga.

CONSIDERATO ai fini dell'espressione del parere che:

- Ad oggi il tema della durata dello screening di VIA non ha trattazione nell'ambito del corpus normativo di cui al D.lgs. 152/06, né nella sua versione originaria precedente alla modifica operata dal D. lgs. 4/2008, né nella versione conseguita all'ulteriore aggiornamento frutto del D.lgs. 104/2017.
 - Una disciplina espressa della durata della valutazione ambientale è stata invece apprestata per quanto riguarda il provvedimento di compatibilità ambientale rilasciato a seguito del procedimento di VIA in senso stretto, e ciò sia ad opera del primigenio testo del T.U.A., il quale all'art. 40 comma 4 (versione coeva all'esito della procedimento di esclusione da VIA del progetto) prevedeva che *"nel caso di opere non realizzate almeno per il venti per cento entro tre anni dal giudizio di compatibilità ambientale, la procedura deve essere riaperta per valutare se le informazioni riguardanti il territorio e lo stato delle risorse abbiano subito nel frattempo mutamenti rilevanti. In ogni caso il giudizio di compatibilità ambientale cessa di avere efficacia al compimento del quinto anno dalla sua emanazione."*
 - Al D. lgs. 4/2008 si deve l'introduzione di un nuovo art. 26 comma 6 ai sensi del quale *"i progetti sottoposti alla fase di valutazione devono essere realizzati entro cinque anni dalla pubblicazione del provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale. Tenuto conto delle caratteristiche del progetto il provvedimento può stabilire un periodo più lungo. Trascorso detto periodo, salvo proroga concessa, su istanza del proponente, dall'autorità che ha emanato il provvedimento, la procedura di valutazione dell'impatto ambientale deve essere reiterata"*.
 - Siffatta nuova disciplina ha trovato applicazione per le istanze successive all'entrata in vigore del D. lgs. 4/2008. Successivamente all'avvento del D. lgs. 104/2017 è toccato all'art. 25 comma 5 prevedere una specifica disciplina della proroga del giudizio di compatibilità ambientale, ordinariamente di durata quinquennale: *"decorso l'efficacia temporale indicata nel provvedimento di VIA senza che il progetto sia stato realizzato, il procedimento di VIA deve essere reiterato, fatta salva la concessione, su istanza del proponente ((corredato di una relazione esplicativa aggiornata che contenga i pertinenti riscontri in merito al contesto ambientale di riferimento e alle eventuali modifiche, anche progettuali, intervenute)), di specifica proroga da parte dell'autorità competente. Fatto salvo il caso di mutamento del contesto ambientale di riferimento, il provvedimento con cui è disposta la proroga ai sensi del secondo periodo non contiene prescrizioni diverse e ulteriori rispetto a quelle già previste nel provvedimento di VIA originario."*
 - L'evoluzione normativa non ha in alcun modo sopperito all'assenza di indicazioni circa la durata del provvedimento di esclusione da VIA.
 - La giurisprudenza, investita della questione della durata del provvedimento di screening, ad oggi non ha maturato un orientamento consolidato e stabile:
- (i) il Consiglio di Stato (sentenza n. 5843/2021) valorizza infatti il dato testuale: *"dopo la sentenza della Corte costituzionale 267/2016 di cui si è detto, e in base agli artt. 19 e ss. del d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152, formalmente il decreto screening non è soggetto ad un termine finale di efficacia...In particolare, anche se la Regione nelle proprie difese sopra ricordate ha affermato il contrario, non è possibile ritenerlo soggetto al termine quinquennale di efficacia previsto per il provvedimento di VIA, che in termini logici è antitetico al provvedimento di esclusione da questa procedura. Ciò però non vuol dire che il decreto in questione non sia soggetto alle norme generali in materia di atti amministrativi, e quindi non sia possibile annullarlo ovvero revocarlo se ne sussistono i presupposti, il che, in termini astratti, potrebbe accadere nel momento in cui fra il suo rilascio e l'effettiva realizzazione dell'intervento sia decorso molto tempo"*; affermando che qualora sia comunque richiesta dal proponente la proroga, ritenere il provvedimento di esclusione decaduto per intervenuta decorrenza del quinquennio equivarrebbe ad introdurre una causa di decadenza non prevista dalla legge, ovvero un provvedimento di annullamento ovvero di revoca d'ufficio, e dunque un provvedimento di autotutela a cui *"mancherebbero i requisiti procedurali: esso conseguirebbe non ad un'iniziativa dell'amministrazione, che come tale richiederebbe un avviso di inizio del procedimento e l'instaurazione del relativo contraddittorio, ma ad un'istanza della parte avente contenuto del tutto diverso, e si configurerebbe quindi come un provvedimento "a sorpresa" evidentemente contrario a buona amministrazione."* I giudici ritengono inoltre che la proroga non potrebbe essere negata neppure con riferimento a presunte *"modifiche intervenute al quadro di riferimento progettuale e programmatico"*, le quali suggerirebbero *"l'opportunità di*

una riconsiderazione” degli effetti ambientali dell’intervento, stante il fatto che “l’originario decreto screening debba ritenersi tuttora efficace, perché formalmente privo di un termine finale; rimane ovviamente nei poteri della Regione, previa corretta e completa istruttoria, verificare se esso sia ancora coerente con la situazione di fatto e di diritto del momento presente, e valutare se vi siano i presupposti per procedere, nel rispetto delle norme che regolano i relativi istituti, ad un annullamento o ad una revoca d’ufficio.”

- (ii) Un secondo orientamento, seppure di merito - TAR Campania 2379/2022 - ritiene invece che “l’atto instaurativo del procedimento di VIA va individuato nell’istanza di screening sicché non vi sono ragioni per escludere la verifica di assoggettabilità dall’ambito applicativo dell’art. 26, comma 6, del D.Lgs. n. 152/2006, nella formulazione vigente *ratione temporis* (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. V, n. 1327/2021). Orbene, tale disposizione prescriveva la riedizione del procedimento di VIA in caso di mancata realizzazione, entro 5 anni dalla pubblicazione del provvedimento conclusivo, dei progetti già sottoposti alla fase di verifica” seppure la norma dettasse termini per i procedimenti avviati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4. Secondo la pronuncia “non è quindi revocabile in dubbio che, una volta decorso il predetto quinquennio, il procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA ...dovesse essere rinnovato mediante verifica attuale dell’impatto ambientale del progetto”, motivando anche sulla scorta dei criteri di cui all’allegato V alla parte seconda del D.lgs. 152/06 dettati per la verifica di assoggettabilità, che nella formulazione antecedente la novella di cui al D.lgs. n. 104/2017, disponeva al paragrafo 2 (“Localizzazione dei progetti”) di considerare “la sensibilità ambientale delle aree geografiche che possono risentire dell’impatto dei progetti, tenendo conto, in particolare: - dell’utilizzazione attuale del territorio...”, “imponendo quindi di tener conto della situazione del concreto utilizzo del territorio interessato, secondo le condizioni esistenti in quel momento, senza possibilità di limitarsi a quelle presenti anni prima”.
- (iii) Analogamente motiva TAR Abruzzo 507/2022, all’esito di una riflessione su questo quadro pretorio incerto: “del resto, se sulla possibilità di applicare il termine quinquennale di durata anche allo screening VIA non v’è uniformità in giurisprudenza, viceversa anche nelle pronunce che escludono tale opzione interpretativa si ribadisce comunque il principio secondo cui: “non può però negarsi la ... necessaria attualità di ogni valutazione in materia ambientale, dovendo ogni valutazione anche di assoggettabilità a VIA parametrarsi sulla base di un quadro conoscitivo il più possibile aderente allo stato effettivo. Può dunque pienamente condividersi ... la necessità di rinnovazione della valutazione di impatto ambientale e/o di assoggettabilità ogni qualvolta sopravvengono mutamenti dell’opera o del contesto ambientale di riferimento, con particolare riguardo alle interferenze con successive opere non previste o realizzate all’epoca della valutazione ambientale. E’ pacifico infatti che la valutazione d’impatto ambientale di un progetto deve essere effettuata tenendo conto dell’effetto di cumulo del progetto proposto con altri relativi alla medesima area territoriale, anche se questi ultimi siano stati solo autorizzati e non siano ancora materialmente esistenti (ex multis T.A.R. Sardegna sez. I, 15 aprile 2014, n. 280; Consiglio di Stato sez. VI, 23 luglio 2018, n. 4484). Tale effetto cumulo si rende in particolar modo necessario ove i nuovi interventi non siano stati a loro volta sottoposti a valutazione ambientale” (Tar Emilia Romagna sentenza 512 del 2022)”.
- (iv) Più di recente altre pronunce - TAR Lazio 1796/2023 – hanno ritenuto che “la necessità di colmare questa lacuna porta ad applicare a tale situazione l’unica previsione in termini di validità temporale dei provvedimenti di valutazione dell’impatto ambientale, cioè quella relativa alla validità quinquennale” od hanno ritenuto comunque legittima l’estensione della validità di provvedimenti screening (TAR Puglia 1529/2022).
- Ciò posto, si ritiene che assuma un rilievo dirimente al riguardo la lettura dell’art. 9, par. 6 della direttiva 52/2014 - a cui le amministrazioni devono conformarsi, assicurando l’effetto utile del diritto europeo – il quale prevede che “al momento di adottare una decisione in merito alla concessione dell’autorizzazione, l’autorità competente si accerta che la conclusione motivata di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera g, punto iv), o qualsiasi decisione di cui al paragrafo 3 del presente articolo, sia ancora attuale. A tale fine gli Stati membri possono fissare un termine per la validità della conclusione motivata di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera g), punto iv), o di qualsiasi delle decisioni di cui al paragrafo 3 del presente articolo”.
 - Da ciò si inferisce con inequivocabile chiarezza **il principio della necessaria e verificata attualità delle conclusioni comunque comportanti valutazioni di ordine ambientale, siano essi di screening o compatibilità ambientale**, il quale importa un riesame di tale attualità quando sia decorso un notevole lasso di tempo tra la valutazione e la realizzazione o il completamento dell’opera.
 - In ultimo, infine, proprio a tal riguardo, si deve prendere atto che sia il proponente che l’Autorità competente, ruolo prima d’ora spettante a Regione Calabria, hanno richiesto e dato avvio a periodiche attività di riesame dell’attualità dell’originaria esclusione da VIA anche in occasione dell’analisi di modifiche e varianti progettuali, e che da ultimo il MASE ha preso in carico l’istanza, ritenendosi tanto competente, quanto assumendo la procedibilità della stessa.
 - Tutto ciò premesso, in ogni caso, come anticipato, la Commissione ritiene che il parere richiestole non sia qualificabile come proroga dell’esclusione da VIA, ma come **parere tecnico volto a verificare la perdurante**

attualità della conclusione già raggiunta dell'esclusione da VIA, in relazione all'analisi del contesto ambientale di riferimento, inteso anche come comprensivo di eventuali modifiche del quadro programmatico e pianificatorio intervenute successivamente all'ultimo pronunciamento sul progetto dell'autorità competente.

CONSIDERATO che:

ai dati e alle affermazioni forniti dal Proponente occorre riconoscere la veridicità dovuta in applicazione dei principi della collaborazione e della buona fede che devono improntare i rapporti tra il cittadino e la pubblica amministrazione ai sensi dell'art. 1, comma 1 bis della l. 241/90, fatte salve in ogni caso le conseguenze di legge in caso di dichiarazioni mendaci;

CONSIDERATO che:

Il proponente ha presentato una Relazione sulla non sostanziale variazione delle condizioni ambientali GE.SVI01.C1.PROR0, nella quale, ricostruito l'iter autorizzativo e del progetto, viene descritto il progetto ed evidenziata la progressiva riduzione del relativo impatto (attraverso la diminuzione del numero di aerogeneratori da 35 sino agli attuali 14, e della potenza da 62 MW a 50,40 MW) analizzati gli aspetti metodologici, tracciata la disamina del quadro programmatico e vincolistico dell'area e del più generale quadro programmatico in tema di diffusione degli impianti da fonti rinnovabili, verificata l'immutazione della pianificazione territoriale, dei vincoli ambientali e dei vincoli paesaggistici e del PAI, esaminati gli aspetti del vincolo idrogeologico (con svincolo già ottenuto), della tutela delle acque e del suolo, descritta l'invarianza sullo stato dei luoghi, le condizioni degli ecosistemi naturali, gli aspetti del suolo, dell'uso del suolo e la pressione acustica dell'impianto, nonché infine trattati gli aspetti del paesaggio, relativamente al quale il proponente evidenzia di aver già conseguito l'assenso della Soprintendenza - MIC nell'ambito dei precedenti iter autorizzativi e varianti relative. La relazione conclude nel senso dell'invarianza del contesto ambientale.

CONSIDERATO che:

in data 31.1.2023 sono state protocollate con prot. MiTE-2023-0010133 le articolate osservazioni dell'Associazione WWF Calabria in data 25/01/2023, nelle quali si deduce in sintesi:

- (i) che le reiterate proroghe, quand'anche legittime, non avrebbero tenuto conto dei nuovi dati fattuali e giuridici (presenza di altri parchi eolici nelle vicinanze, aree sic), dei vincoli inibitori e dei limiti imposti con le linee guida di cui al d. m. 10 settembre 2010 e recepite dalla d.g.r. 872/2010, sia in ordine alle aree non idonee che alla necessità della VIA;
- (ii) che non si sarebbe tenuto conto degli impatti cumulativi derivanti dalla presenza di altri impianti, che sarebbe stato disatteso il QTRP quanto alle aree boscate, potenzialmente non idonee e ai vincoli inibitori riguardanti i beni paesaggistici, che farebbero salve le opere infrastrutturali pubbliche, che non alterano il contesto paesaggistico ed ambientale dei luoghi;
- (iii) che l'impianto invece arrecherebbe impatti negativi e significativi al contesto, specie quanto alla biodiversità; ciò anche nella versione ridotta, che in ogni caso ad avviso dell'osservante non si sarebbe potuta ritenere un adeguamento migliorativo da non sottoporre a VIA.
- (iv) che di ciò sarebbe prova l'espressione di pareri negativi degli enti preposti sui parchi analoghi Primus e Monterosso Calabro;
- (v) che nell'area vasta vi sarebbero altri progetti di impianti eolici, tra cui i seguenti: Elettro Sannino Wind s.r.l.; Erg Eolica Fossa del lupo; Gamesa Energiaitalia s.p.a Serra Pelata; Eolico sud s.r.l. Parco Eolico San Sostene, di cui il progetto non avrebbe valutato l'impatto cumulativo;
- (vi) infine che la mancata presentazione dell'istanza di proroga al Ministero per la Transizione Ecologica entro i termini di scadenza del decreto ne avrebbe a determinato, però, la definitiva caducazione e inefficacia, non potendosi considerare validamente avanzata quella inoltrata con pec del 29.7.2020 del proponente al Dipartimento ambiente della Regione Calabria, mentre dovrebbe valutarsi ai fini della tempestività quella inviata al Ministero dell'Ambiente solo in data 30.5.2022, quando ormai il decreto di cui si chiede la proroga era scaduto e dunque ad avviso dell'osservante, inefficace.

DATO ATTO che

La Commissione ha preso in considerazione i provvedimenti progressi rilasciati dall'Amministrazione precedentemente competente riscontrando l'avvenuta esclusione da VIA con condizioni ambientali, a valle di apposita istruttoria, l'avvenuto rilascio dell'autorizzazione unica, le proroghe e varianti delle connessioni, infine l'avvenuta sottoposizione a verifica preliminare della variante in riduzione del numero degli aerogeneratori e della potenza con esito favorevole, e l'avvenuto inizio dei lavori, esattamente come riferito

dal proponente, con taglio piante e preparazione delle piazzole, e apertura delle piste e dei percorsi per il trasporto e la collocazione degli impianti.

In particolare, nella sede dell'esclusione da VIA (e richiamate debitamente nell'autorizzazione unica) sono state imposte le seguenti prescrizioni:

- a. utilizzare un design uniforme per le turbine, ossia la stessa direzione di rotazione, velocità, colore, altezza e diametro del rotore;
- b. utilizzare una colorazione con tonalità dal grigio al bianco per pale, navicella e torre;
- c. limitare la realizzazione di piste forestali e infrastrutture in aree boscate;
- d. gli aerogeneratori dovranno essere collocati nelle aree utilizzate a prato pascolo e limitare la loro collocazione in aree boscate;
- e. è obbligatorio prediligere l'allargamento di strade preesistenti piuttosto che l'apertura di nuove strade;
- f. è obbligatorio utilizzare specie autoctone nel ripristino delle aree interessate alla rete viaria e dove possibile evitare tagli con l'espianto e il reimpianto;
- g. dopo l'installazione e la messa in uso degli aerogeneratori ridurre al minimo la superficie delle piazzole e ripristinandole a verde;
- h. obbligo durante la costruzione del parco tramite esperti di settore di monitorare il territorio interessato dai lavori e di presentare report trimestrali alla Regione Calabria Assessorato ambiente nel quale nel quale si valutino gli effetti reali indotti sull'ambiente e in caso di effetti negativi le proposte di mitigazione;
- i. a lavori ultimati nel periodo di funzionamento del parco l'obbligo di continuare con il monitoraggio per almeno 2 anni con specifico interesse per l'avifauna presentando un report annuale nel quale sia evidenziata la reale incidenza sull'ambiente circostante e sulle specie di avifauna interessate con le eventuali proposte di mitigazione ed in ultima analisi l'impegno di reintroduzione di esemplari;
- j. è obbligatorio predisporre degli idonei interventi di mitigazione durante la fase di costruzione dell'impianto per quanto attiene alle polveri aerodisperse;
- k. è obbligatorio interrare tutte le linee aeree;
- l. devono essere richieste tutte le autorizzazioni previste ed elencate con particolare attenzione all'autorizzazione al taglio ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 del RD 1126/26;

Relativamente alle opere di connessione, risulta che:

- con decreto n. 15497 del 10/11/2010, è stata autorizzata la modifica della S.E. a 150 kV di consegna dell'energia, giusto il DDG n. 6983/2010 del Dipartimento Ambiente della Regione Calabria.

- Con decreto n. 18518 del 20/12/2010 è stata autorizzata la variante in corso d'opera relativa al potenziamento della linea elettrica esistente a 150 kV denominata "Soverato-Chiaravalle", giusto il DDG n. 16382/2010 del Dipartimento Ambiente della Regione Calabria. Quest'ultimo è scaturito dalla necessità di adattare il progetto alla STMG emessa da TERNA spa, che include la costruzione di una nuova stazione elettrica di connessione al tratto di linea elettrica "Serra San Bruno-Soverato" dopo il suo ripotenziamento.

- Con DDG n. 4260 del 3/05/2011, è stata trasferita la titolarità del primo decreto (n. 15497/2010) e del secondo decreto (n. 18518/2010) in favore di TERNA spa. Allo stesso è seguito il decreto del Dipartimento Attività Produttive n. 13238 del 18/09/2012, relativamente al suddetto trasferimento di titolarità, limitatamente alla realizzazione della S.E. e della sua connessione, da ubicare nel comune di Chiaravalle Centrale

Nella sede di verifica preliminare per variante in diminuzione di aerogeneratori (sebbene di maggiori dimensioni) e in diminuzione di potenza risulta inoltre prodotta la seguente documentazione:

- RELVO1A - Relazione tecnica
- RELV02A - Relazione paesaggistica
- RELV03A - Studio Preliminare Ambientale
- RELV04A - Studio sulla rumorosità
- RELV05A - Verifica viabilità esterna di accesso per il trasporto degli elementi della turbina eolica prevista in variante
- ALLVO1A - Allegato foto simulazioni e riprese fotografiche
- ALLV03A - Piano particellare
- ALLV04A - Relazione esplicativa del procedimento autorizzativo
- ALLV05A - Elenco Elaborati

- V2010 - Tavola di confronto tra progetto e variante in corso d'opera su cartografia tecnica regionale scala 1:5.000 V2011 - Tavola di confronto tra progetto e variante in corso d'opera su cartografia tecnica regionale scala 1:10.000
- V2012 - Carta dei vincoli naturali su scala vasta
- V2013 - Tavola dello stato di fatto del progetto su orto foto aggiornata a settembre 2017
- V2014 - Individuazione del progetto in variante sul foglio catastale n.1 del comune di San Vito sullo Ionio (CZ)
- V2015 - Individuazione del progetto in variante sul foglio catastale n.3 del comune di San Vito sullo Ionio (CZ)
- V2016 - Individuazione del progetto in variante sul foglio catastale n.2 del comune di San Vito sullo Ionio (CZ)
- V2017 - Carta dell'uso del suolo comune di San Vito sullo Ionio (CZ)
- V2018 - Chiave di lettura fotomontaggi e aree di visibilità
- V2019 - Rumorosità prodotta dall'impianto: confronto delle isofone tra variante e progetto in corso d'opera.
- V2020 - Turbina SVO2 Individuazione aree destinate ad occupazione temporanea nel progetto in variante per ingombro della gru principale.
- V2021 - Turbina SVO4 Individuazione aree destinate ad occupazione temporanea nel progetto in variante per ingombro della gru principale.
- V2022 - Turbina SVO6 Individuazione aree destinate ad occupazione temporanea nel progetto in variante per ingombro della gru principale.
- V2023 - Turbina SVO8 Individuazione aree destinate ad occupazione temporanea nel progetto in variante per ingombro della gru principale.
- V2024 - Turbina SV 11 Individuazione aree destinate ad occupazione temporanea nel progetto in variante per ingombro della gru principale.
- V2025 - Turbina SV 14 Individuazione aree destinate ad occupazione temporanea nel progetto in variante per ingombro della gru principale.
- V2027 -Turbina SV 16 Individuazione aree destinate ad occupazione temporanea nel progetto in variante per ingombro della gru principale.
- V2028 - Turbina SV 19 Individuazione aree destinate ad occupazione temporanea nel progetto in variante per ingombro della gru principale.
- V2029 - Turbina SV20 Individuazione aree destinate ad occupazione temporanea nel progetto in variante per ingombro della gru principale.
- V2030 - Turbina SV21 Individuazione aree destinate ad occupazione temporanea nel progetto in variante per ingombro della gru principale.
- V2031 - Turbina SV24 Individuazione aree destinate ad occupazione temporanea nel progetto in variante per ingombro della gru principale.
- V2032 - Turbina SV25 Individuazione aree destinate ad occupazione temporanea nel progetto in variante per ingombro della gru principale.
- V2033 - Turbina SV29 Individuazione aree destinate ad occupazione temporanea nel progetto in variante per ingombro della gru principale
- V2034 - Turbina SV31 Individuazione aree destinate ad occupazione temporanea nel progetto in variante per ingombro della gru principale.
- V2034_generale - Individuazione aree temporanee progetto in variante sul foglio catastale n.1, n.2 e n.3 del comune di San Vito sullo Ionio

Sempre in detta sede è stato analizzato e valutato che l'incremento non si configura come variazione del tracciato del cavidotto e delle strade previste nel progetto autorizzato, né modifiche al tracciato delle condutture elettriche alla stazione di trasformazione e alla stazione di consegna, e che è richiesta solo una modifica temporanea delle sole piazzole di montaggio.

Ancora, nella sede della verifica è stato considerato che la società propone una significativa riduzione del numero di aerogeneratori previsti nel progetto già autorizzato, mediante l'installazione di turbine di ultima generazione che, grazie alle maggiori taglie, consentono di ottenere una produzione energetica equivalente, mantenendo comunque la stessa potenza elettrica nominale totale prevista a progetto (50 MW). Le nuove tecnologie costruttive sono in grado di rispondere meglio alle esigenze di tutela delle componenti ambientali, in quanto maggiori produzioni energetiche si accompagnano a minore rumorosità, maggiore affidabilità, netto

miglioramento delle prestazioni energetiche, a parità di tutti gli altri fattori ambientali già oggetto di precedenti valutazioni e di pareri favorevoli delle autorità competenti (Dipartimento Agricoltura, Foreste e Forestazione, Dipartimento Presidenza — Settore Foreste, Forestazione, Politiche della Montagna e Difesa del Suolo e Corpo Forestale dello Stato).

Nel provvedimento si dà atto del seguente stato di avanzamento delle attività:

- ✓ progettazione esecutiva;
- ✓ piano di taglio alberi modulato in funzione della progettazione esecutiva;
- ✓ progetto di compensazione (rimboschimento);
- ✓ operazione di ricerca residuati bellici (sminamento);
- ✓ ricerca archeologica preliminare;
- ✓ sondaggi geologici (carotaggi profondi VS30 per ogni plinto di fondazione oltre la stazione MT/AT e stazione di consegna);
- ✓ pulizia dell'area destinata alla stazione di trasformazione MT/AT;
- ✓ pulizia dell'area destinata alla stazione di consegna alla RTN;
- ✓ rimozione e smaltimento amianto nell'area della stazione consegna in Chiaravalle;
- ✓ taglio degli alberi in misura del 90% circa di quello previsto in progetto.

E' stato ritenuto che gli impatti derivanti dalla realizzazione della variante siano di entità inferiore rispetto ai benefici che ne derivano anche perché quanto al corretto inserimento del progetto nel contesto paesaggistico-ambientale, già oggetto di precedenti valutazioni e di pareri favorevoli delle autorità competenti (Dipartimento Agricoltura, Foreste e Forestazione, Dipartimento Presidenza — Settore Foreste, Forestazione, Politiche della Montagna e Difesa del Suolo e Corpo Forestale dello Stato), la soluzione proposta (riduzione numerica nelle stesse aeree di progetto autorizzato), seppur con maggiori altezze degli hub (+27 m), riduce l'effetto "selva", diradandosi la concentrazione delle torri nel contesto territoriale.

Si evidenzia che saranno utilizzate le medesime piazzole di montaggio previste nel progetto autorizzato e che seppure il montaggio delle turbine previste in variante necessiti di maggiori superfici rispetto a quelle del progetto autorizzato stanti le maggiori dimensioni delle macchine da installare, le nuove superfici previste in variante ricadranno sulla medesima particella del progetto approvato, saranno occupate temporaneamente per la sola fase di montaggio delle turbine e ripristinate nello stato *quo ante* a fine lavori e che il taglio piante per le aree di occupazione temporanea rientra in quelle previste nel progetto autorizzato.

E' stato inoltre parimenti accertato che con il progetto di variante nulla muta rispetto alle condizioni di fornitura, trasporto e accessi alle piazzole su cui si svolgeranno le operazioni di montaggio degli aerogeneratori e dei relativi sostegni in quanto il sistema di trasporto previsto consente di utilizzare la viabilità prevista nel progetto approvato, senza ulteriori modifiche.

Con la variante proposta la durata dell'attività di cantiere è inferiore e limitata nelle dimensioni delle aree interessate con minore entità degli impatti previsti e in fase di esercizio si otterrà anche una riduzione di impegno di suolo rispetto al progetto approvato, quantificabile in circa 2 ettari.

La verifica risulta aver analizzato anche le componenti rumore e ambiente idro-geomorfologico, elettromagnetico, riscontrando l'assenza di maggiori impatti e anzi la riduzione del percorso e del numero di cavidotti interrati per la distribuzione dell'energia elettrica generata dal parco eolico, con l'introduzione di ulteriori azioni mitigatrici, quali il completo ripristino delle formazioni vegetazionali autoctone eliminate nel corso dei lavori di costruzione e la restituzione alla destinazione originaria dell'area stralciate dal progetto in variante, e la schermatura paesaggistica dai punti sensibili, mediante interventi di modifica o di realizzazione di oggetti, artificiali o naturali, che consentono di nascondere per intero la causa dello squilibrio visivo.

La variante infine ribadisce la necessità di adeguamento alle normative medio tempore intervenute (es: terre e rocce da scavo, etc.).

CONSIDERATO CHE

-quanto alla ritualità del procedimento, la nota regionale 132225 del 17.3.2022 indirizzata anche al Ministero, oltre che al proponente, evidenzia che rispetto al DDG 9226 del 1° settembre 2015 l'istanza di proroga avanzata dal privato il 29 luglio 2020 risulta tempestivamente proposta entro il quinquennio; la nota regionale dichiara l'istanza di proroga efficace e dionea allo scopo, sebbene non riscontrata, ed invita il

richiedente ad attivarsi presso il Dicastero nel frattempo divenuto competente “per il prosieguo dell’attività di competenza”.

Con ciò è escluso che possa ritenersi verificata una decadenza rispetto al termine quinquennale di riesame, anche in ragione della successione della competenza di un’Autorità competente ad altra, che non può determinare di per sé la rinnovazione del procedimento, come sostengono gli osservanti.

- **quanto al merito della procedimento**, dalle immagini acquisite tramite geoportale satellitare è stato possibile verificare sia la cronologia delle attività, descritte dal proponente, sia lo stato dei luoghi, sia la presenza e l’avvenuta considerazione, nelle pregresse sedi valutative e autorizzative, dell’impianto eolico di piccola taglia realizzato precedentemente all’iniziativa progettuale in esame.

Il proponente evidenzia nelle controdeduzioni prot MASE-2023-0046248 in data 28/03/2023 che: *“a nord dell’area di impianto a circa 1,2 Km dall’aerogeneratore SV29 si evidenzia la presenza di un impianto eolico, tuttora in esercizio, autorizzato nello stesso periodo dell’impianto di progetto la cui costruzione è avvenuta tra il 2010 e il 2011. La distanza dell’impianto di progetto dall’impianto esistente, che era già in iter autorizzativo alla data di autorizzazione unica dell’impianto di progetto, in termini di diametri rotorici Drot è sempre superiore a 8xDrot. Pertanto, date le caratteristiche orografiche del territorio e le dimensioni degli aerogeneratori esistenti e di progetto, non si prevede l’instaurarsi di sostanziali impatti cumulativi”*.

Ciò esclude che si tratti dunque di modifica dello stato dei luoghi intervenuta successivamente all’ultima proroga del 2015 o alla variante del 2018.

Sempre il proponente, nelle controdeduzioni, contesta la rilevanza dei procedimenti in corso relativi ad altri impianti eolici, perché sopraggiunti al proprio e distanti, oltre che l’assimilabilità del proprio progetto a quello del parco eolico San Primus: *“A sostegno di quanto affermato nelle osservazioni è fatto riferimento alla "storia" del parco eolico Primus (reso oggetto di parere sfavorevole del Mi.C.), così come al diniego di P.A.U.R. espresso per il parco eolico di Monterosso Calabro (VV). Inoltre, nelle osservazioni: - si citano esempi di parchi eolici il cui iter autorizzativo è ancora in corso e che insisterebbero nella "area vasta d’impatto cumulativo" (parco Elettro Sannino Wind S.r.l., Erg Eolica Fossa del Lupo, Gamesa Energiaitalia S.p.a. Serra Pelata, Eolico Sud S.r.l. parco eolico San Sostene); - si lamenta la carenza e lacunosità del "precedente provvedimento di esclusione della V.I.A."... Fermo restando che tutti i parchi eolici menzionati nelle osservazioni sono assai distanti dall’area investita dal progetto della Parco Eolico di San Vito S.r.l., non può non rilevarsi che le valutazioni a farsi sul medesimo progetto non possono avere riguardo ai parchi eolici denegati o il cui iter autorizzativo è ancora in corso. In tal senso è, invero, chiaro l’all. VII al D.Lgs. 152/2006 in cui è fatto riferimento ai soli impianti "esistenti e/o approvati". Del resto, il parco eolico Primus versa in una situazione in fatto e diritto che non ne consente il raffronto con il progetto della Parco Eolico di San Vito S.r.l. Ed invero... il parco eolico Primus:*

- *è localizzato sul territorio di 6 comuni [Pizzoni (VV), San Nicola da Crissa (VV), Simbario (VV), Vallelonga (VV), Vazzano (VV) e Torre di Ruggiero (CZ)];*

- *consta di ben n. 23 aerogeneratori di altezza al mozzo pari a 155 m e diametro pari a 150 m;*

- *risulta circondato da aree protette su ogni lato” a distanza inferiore a un buffer di 5 Km.*

Sempre il proponente poi evidenzia che il Parco San Primus è stato fatto oggetto di un parere sfavorevole del Mi.C. per criticità legate alla presenza delle aree protette e archeologiche, nonché “in ragione degli impatti cumulativi indotti dalla presenza del progetto della Parco Eolico di San Vito S.r.l.” (opposta anche al parco eolico di Monterosso Calabro) i cui lavori sono già stati avviati.

Nella relazione presentata al MASE il proponente evidenzia inoltre come nel corso del procedimento di autorizzazione unica dell’impianto è **stata ottenuta l’autorizzazione paesaggistica** (parere paesaggistico della Provincia di Catanzaro rilasciato con nota prot. 23317/2018 e nota del Ministero della Cultura 15354/2018 contenente parere favorevole confermato con nota 529264/2021 allegata al verbale conclusivo della CdS del 2022

Ciò posto, la Commissione, attraverso il proprio supporto tecnico, ha in effetti verificato che il progetto San Vito si trova a notevole distanza da siti Rete Natura e aree protette, ben superiori a 5 Km.



Figura 1 – stato dei luoghi con evidenziazione della presenza delle piazzole e dei collegamenti




Figura 2: Confronto tra progetto e variante in corso d'opera. In nero gli aerogeneratori da eliminare, in rosso gli aerogeneratori mantenuti nel progetto di variante.

La Commissione ha verificato anche l'effetto su immagini aerofotogrammetriche della riduzione degli aerogeneratori, apprezzandone la riduzione dell'effetto barriera, per quanto già autorizzato e dunque esulante dall'ambito del giudizio demandato.




Figura 3 – Elaborazione su aerofotogrammetrico della riduzione operata




Figura 3 – Distanza da aree protette e siti Rete Natura 2000




Figura 5 – Veduta di area vasta

VALUTATO CHE

La disamina degli strumenti programmatici intervenuti in materia energetica, paesaggistica e in genere territoriale non risultano variati in senso preclusivo rispetto alla proposta progettuale già valutata e autorizzata, con lavori già iniziati; unica eccezione l'approvazione del Quadro Territoriale Paesaggistico, QTRP, ad opera del Consiglio Regionale della Calabria nel 2016, successivamente al decreto 14388 del 2006, che non risulta aver apportato modifiche alla destinazione d'uso dell'area, tanto che la conformità del progetto al QTRP è stata accertata positivamente dal Comune di San Vito sullo Ionio e dalla struttura tecnica VAS – VIA – AIA – VI della Regione Calabria nel procedimento confluito nell'AU e nella verifica preliminare.

Il proponente ha dichiarato che le parti stralciate dal progetto verranno ripristinate allo stato ex ante mediante uno specifico progetto di rimboscimento, già approvato dalla Regione Calabria, e verranno restituite integralmente alla vecchia destinazione d'uso.

Non si registra alcuna significativa variazione nello stato dell'ambiente, se non una maggior presenza di impianti eolici complessiva nelle regioni del sud Italia e dunque una pressione complessiva maggiore sull'avifauna e sulla chiropterofauna, che si è comunque accompagnata a un'evoluzione tecnologica degli strumenti idonei a mitigare gli impatti da collisione tale per cui si ritiene congruo disporre che, qualora a seguito dei monitoraggi già prescritti si rilevi un impatto non previsto sulla componente, vengano messi in opera radar e termoscanner idonei ad arrestare le pale in presenza di stormi e formazioni di avifauna o chiroteri, quale misura mitigativa.

Inoltre, verificato che la stessa Regione Calabria ha evidenziato la necessità di un adeguamento normativo, si pone in rilievo la necessità che le attività di scavo e di gestione delle terre vengano condotte in conformità al sopraggiunto DPR 120/2017.

Tutto ciò premesso

la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA - VAS

per le ragioni in premessa indicate sulla base delle risultanze dell'istruttoria che precede, e in particolare i contenuti valutativi che qui si intendono integralmente riportati quale motivazione del presente parere,

esprime il seguente

MOTIVATO PARERE

di perdurante attualità delle conclusioni raggiunte, in merito alla non assoggettabilità a VIA del progetto, dai precedenti provvedimenti valutativi, autorizzativi e di modifica progettuale, con conseguente insussistenza della necessità di rinnovare le valutazioni già operate, fatto salvo il perdurante rispetto delle condizioni ambientali già disposte dalla Regione Calabria, e con l'aggiunta della seguente condizione:

CONDIZIONE n. 1	
Macrofase	IN CORSO D'OPERA - POST OPERAM
Fase	Fase di esercizio - Dismissione dell'opera
Ambito di applicazione	Misure di mitigazione – Piano di dismissione
Oggetto della prescrizione	<ul style="list-style-type: none"> - Mitigazione: Oltre a quanto già previsto, all'esito dei monitoraggi da sottoporre alla Regione, dovranno essere sottoposte alla stessa, e quindi attuate, tutte le misure di mitigazione previste e utili a minimizzare l'impatto sull'avifauna e altre componenti interessate (come da risultanze del monitoraggio), incluso l'obbligo di mettere in opera soluzioni idonee, quali colorazione di una pala in nero, oppure ove non tecnicamente praticabile, l'obbligo di provvedere all'installazione di tecnologie anticollisione, quali sistemi di avvistamento video e radar, termoscanner, dissuasori acustici e visivi con arresto automatico delle pale; - Decommissioning: Cinque anni prima dell'effettivo <i>decommissioning</i>, dovrà infine essere predisposto un piano di dismissione che preveda, tra l'altro: <ul style="list-style-type: none"> o le modalità di esecuzione dell'asportazione delle opere, considerando anche l'eventuale presenza di habitat creatosi alla base delle strutture; o la ricostituzione del profilo dei suoli; gli interventi di ripristino ambientale di tutte le aree e strade di servizio dell'impianto; o cronoprogramma e allocazione delle risorse.
Termine avvio Verifica Ottemperanza	Fase di esercizio e dismissione dell'opera
Ente vigilante	Regione Calabria

Il Presidente della Commissione
Cons. Massimiliano Atelli